



ASSENZE  
PER MALATTIA DEI PUBBLICI  
DIPENDENTI

Circolare n.1/08  
Funzione Pubblica  
Prot. N 6129/b03

1. SCOPO

Informare il personale sulle nuove modalità per la fruizione di assenze per malattia

2. CAMPO D'APPLICAZIONE: scuola dell'infanzia e scuola primaria

3. DESTINATARI: tutto il personale del Circolo – docente e A.T.A.:

→ a tempo indeterminato

→ a tempo determinato con contratto al 30 giugno e al 31 agosto

→ agli insegnanti di Religione Cattolica Incaricati annuali.

4. INFORMAZIONI:

Si riporta in allegato una breve sintesi tratta dalla Circolare Funzione Pubblica n.8 del 5 settembre 2008, relativa alle assenze per malattia e prestazioni specialistiche che spettano al personale e al trattamento economico relativo.



<i>Normativa</i>	<p>Ä Art. 71 D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n.133</p> <p>Ä Parere Funzione Pubblica n.45 del 4 luglio 2008</p> <p>Ä Circolare Funzione Pubblica n.7 del 17 luglio 2008</p> <p>Ä Circolare Funzione Pubblica n.8 del 5 settembre 2008</p>
<i>Assenze per malattia di qualunque durata: trattamento economico per i primi dieci giorni</i>	<p>Nei primi 10 giorni di assenza (per ogni episodio di assenza), il trattamento economico fondamentale viene corrisposto per intero (nei casi previsti dal CCNL). Il trattamento economico fondamentale riguarda:</p> <p>→ Stipendio tabellare per posizioni stipendiali</p> <p>→ Posizioni economiche orizzontali personale ATA (art. 50)</p> <p>→ Eventuali assegni <i>ad personam</i></p>

<p><i>Assenze per malattia di qualunque durata: trattamento economico per i primi dieci giorni</i></p>	<p>Non vengono corrisposti: indennità o emolumenti, aventi carattere fisso o continuativo e ogni altro trattamento economico accessorio.</p> <p>: Prendendo a riferimento i compensi mensili fissati nelle tabelle allegate al CCNL e alla sequenza contrattuale ATA, le ritenute giornaliere lorde da applicare sono le seguenti (per ciascun giorno di assenza si decurta un trentesimo dell'importo mensile dei compensi):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ DOCENTI – RPD: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ fascia 0-14 F € 5,47;</li> <li>→ Fascia 15-27 F € 6,73;</li> <li>→ Fascia 28-40 F € 8,58</li> </ul> </li> <li>~ ATA – CIA: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Area A/As F € 1,95</li> <li>→ Area B/C F € 2,15</li> <li>→ Area B/C F € 2,15</li> </ul> </li> </ul> <p>DSGA – INDENNITA' DI DIREZIONE (parte fissa) F € 4,86 + parte variabile</p> <p>Le fasce stipendiali sono riportate nel cedolino dello stipendio.</p>
<p><i>La riduzione per le assenze per malattia</i></p>	<p>La riduzione del trattamento economico accessorio opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Per ogni episodio di assenza, anche di un solo giorno</li> <li>→ Per i primi dieci giorni, anche se l'assenza si protrae per più di dieci giorni</li> </ul>
<p><i>Assenze per malattia per le quali non opera la riduzione</i></p>	<p>Non viene operata alcuna riduzione del trattamento accessorio nei casi di assenza per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Malattia dovuta ad infortunio sul lavoro o per causa di servizio</li> <li>→ Malattia con ricovero ospedaliero o day hospital</li> <li>→ Patologie gravi che richiedano terapie salvavita</li> </ul>
<p><i>Certificazione medica</i></p>	<p>→ L'assenza per malattia si giustifica mediante certificazione medica; per i primi dieci giorni può essere rilasciata anche da medico libero professionista non convenzionato con il SSN.</p>
<p><i>Quando è richiesta la certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica</i></p>	<p>→ Per periodi di assenza per malattia superiori a 10 giorni (assenza attestata mediante unico certificato o nel caso di assenza continuativa attestata con più certificati – proroga – ).</p>

<p><i>Quando è richiesta la certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica</i></p>	<p>→ Quando il lavoratore si assenta, anche per un solo giorno, dalla terza volta in poi nel corso dello stesso anno solare è richiesta la certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.</p>
<p><i>Quando la certificazione medica si intende rilasciata da struttura sanitaria pubblica</i></p>	<p>La certificazione medica si intende rilasciata da struttura sanitaria pubblica, quando viene rilasciata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Medico dipendente ASL</li> <li>→ Medico libero professionista in rapporto di lavoro o convenzionato con il SSN</li> <li>→ Medico di base</li> <li>→ Medici specialistici dei poliambulatori</li> <li>→ Guardia medica</li> <li>→ Pronto Soccorso</li> <li>→ Guardia turistica</li> </ul>
<p><i>Certificato medico</i></p>	<p>Certificato rilasciato da un medico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Il certificato dovrà essere prodotta sui moduli o carta intestata da cui si evinca l'appartenenza del medico alle categorie indicate. <ul style="list-style-type: none"> <li>~ <i>il certificato medico NON deve contenere la diagnosi ma solo la prognosi. Il numero dei giorni di prognosi indicato dal medico, decorre dal giorno nel quale è stato rilasciato il certificato stesso.</i></li> </ul> </li> </ul> <p>Certificazione rilasciata da struttura ospedaliera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ la certificazione medica rilasciata dagli ospedali e dal pronto soccorso all'atto delle dimissioni deve contenere: <i>intestazione, nominativo del dipendente, data, firma del medico, diagnosi e prognosi, con esplicito riferimento di uno stato di incapacità lavorativa (se contiene prognosi successive al ricovero), abituale domicilio del lavoratore.</i></li> </ul>
<p><i>Comunicazione dell'assenza in Segreteria</i></p>	<p>→ L'assenza deve essere comunicata in Segreteria tempestivamente, anche del caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento. La Segreteria riceve le comunicazioni a partire dalle ore 7.00. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio</p>

<p><i>Comunicazione dell'assenza in Segreteria</i></p>	<p>della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>→ Il dipendente che, durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, <u>precisando l'indirizzo dove può essere reperito</u>. Ciò sia per permettere all'amministrazione di organizzare l'attività in maniera da non recare detrimento alla funzionalità e all'offerta di servizi sia per consentire l'effettuazione dei prescritti controlli.</p>
<p><i>Visita fiscale</i></p>	<p>→ La visita fiscale viene effettuata a partire dal primo giorno di assenza.</p> <p>→ È sempre obbligatoria, anche per prognosi di un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata</p>
<p><i>Fasce di reperibilità</i></p>	<p>Le fasce di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite fiscali, sono:</p> <p>→ Dalle ore 8.00 alle ore 13.00</p> <p>→ Dalle ore 14.00 alle ore 20.00</p> <p>→ Di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi</p>
<p><i>Le assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici</i></p>	<p>Assimilate alla malattia e giustificate mediante certificazione medica.</p> <p>Non viene, di norma, effettuata la richiesta di visita fiscale.</p> <p>Il trattamento economico segue la procedura delle assenze per malattia.</p> <p>Se il dipendente si sottopone a visita specialistica <u>presso una struttura privata</u>, nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>À L'assenza venga a coincidere con il terzo o successivo evento nel corso dell'anno;</li> <li>À l'assenza per malattia si protragga oltre il decimo giorno dovrà produrre anche la prescrizione effettuata dal medico convenzionato S.S.N.</li> </ul>

	<p>Ä La circolare n.8 del 05.09.08 della Funzione Pubblica chiarisce che, <u>in alternativa all'assenza per malattia</u>, in caso di visite specialistiche, cure o esami diagnostici, il dipendente può avvalersi dei seguenti istituti contrattuali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>½ Permessi brevi, soggetti a recupero</li><li>½ Permessi per documentati motivi personali (max 3 giorni)</li><li>½ Ferie</li></ul>
--	--

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Aladino Tognon